

Regolamento per l'utilizzo dell'area di sosta attrezzata posta in Loc. Camporovaio

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30.04.2022

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e lo stazionamento dell'area attrezzata di sosta temporanea, in seguito citata come "Area sosta camper" sita in Loc. Camporovaio, Capannoli.
2. L'area è costituita da n. 12 piazzole pavimentate.
3. Detta area è dotata di illuminazione pubblica, di impianto per lo scarico delle acque grigie e nere, di erogazione acqua potabile; ogni piazzola è munita di allaccio alla rete elettrica.
4. La sosta è consentita solo su queste piazzole, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione per raduni, manifestazioni o altro.
5. L'area di sosta non è custodita, l'Amministrazione Comunale, o il gestore, non rispondono di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area.
6. L'area di sosta è dotata di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal regolamento comunale in materia di videosorveglianza.
7. L'area di sosta è dotata di controllo accessi regolato da due barriere (ingresso ed uscita) e fotocellule.
8. L'area di sosta è dotata di n. 1 quadro e-bike da 3 prese per la ricarica delle bike elettriche e la sua attivazione sarà sempre attraverso APP ad uso solo ed esclusivamente dei camperisti presenti all'interno dell'area.

Articolo 2 – Accesso all'area

1. La sosta all'interno dell'area camper è permessa agli autocaravan, così come definiti dall'art.54 c.1 lettera m) del D.Lgs. n.285/1992: "*.. veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente..*"; per "sosta" si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada;
2. L'accesso all'area camper è vietato ad ogni altra categoria di veicoli o rimorchi (es. caravan, carrelli-tenda) o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa e comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori; è ammesso l'accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso e dell'Amministrazione Comunale.
Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, abusivamente entrati all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario.
4. L'accesso all'area è comunque garantito anche agli autocaravan che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.
5. L'accesso all'area di sosta ed ai servizi è subordinata al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, secondo le tariffe i cui importi sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe per l'accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico.

Articolo 3 – Modalità operative accesso/uscita

1. L'accesso e l'uscita dell'area ed il pagamento delle tariffe dovute per la sosta sono regolamentati mediante sistema a barriere, con colonnine munite di sbarra ed apertura automatica tramite APP. L'accesso avverrà tramite APP e registrazione del camperista.

2. All'ingresso dall'area di sosta l'utente deve scaricare l'APP seguendo le indicazioni del cartello informativo dedicato posizionato nella corsia d'ingresso, scaricandola dai play store gratuitamente.

Il pagamento avverrà a fine soggiorno e l'uscita dall'area è consentita dopo aver effettuato il pagamento di quanto dovuto tramite apposita app seguendo le indicazioni del cartello informativo dedicato posizionato nella corsia d'uscita.

3. L'ingresso dall'area sosta e l'uscita dall'area sono consentiti a qualsiasi orario.

4. In caso di affidamento della gestione dell'area di sosta il gestore garantisce una corretta reperibilità per eventuali malfunzionamenti del sistema a barriere che regola gli accessi all'area di sosta, al fine di consentire comunque il pagamento e l'uscita in qualsiasi momento tramite Service Help Desk dalle 8.00 alle 21.00 di ogni giorno.

5. In caso di malfunzionamenti dei sistemi automatici l'utente potrà contattare il numero di telefono riportato.

Articolo 4 – Durata della sosta

1. La sosta all'interno dell'area è permessa per un periodo massimo di 72 ore nell'arco di 7 giorni consecutivi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 della L.R. n. 42/2000; l'accertato superamento di tale periodo è sanzionato ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.

Articolo 5 – Obblighi e divieti

1. La sosta dei veicoli è consentita solo nelle apposite piazzole.

2. I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell'area.

3. È vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art. 185 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, o deposito di materiali all'esterno dei veicoli.

All'interno dell'Area Camper è vietato:

- occupare lo spazio oltre la delimitazione dell'area di sosta assegnata (anche mediante
- apertura di tende parasole od altro);
- sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri;
- veicoli. È altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita;
- lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
- l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
- il gioco con palloni od oggetti da lancio;
- la circolazione di cani privi di guinzaglio;
- il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi;
- il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli autorizzati;
- la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso;
- l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area;
- utilizzare fuori dai camper televisori, radio od altri diffusori sonori, come pure tenere accese dette apparecchiature all'interno del veicolo a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali/notturne.
- lasciare animali incustoditi all'interno del camper in modo da metterne a rischio l'incolumità; l'eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare

come maltrattamento sarà segnalato dal Gestore dell'area camper alle Autorità per gli interventi di loro competenza.

- danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell'area camper;
 - modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune.
4. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere eseguito in modalità differenziata (organico, multimateriale, carta e cartone, vetro, indifferenziato) utilizzando i bidoni appositamente predisposti all'interno dell'area sosta camper.
 5. Durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio, un'occupazione di spazi eccedenti rispetto alla piazzola di sosta assegnata o danno alla pavimentazione della piazzola stessa.
 6. Nei veicoli parcheggiati nell'area possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione.
 7. I minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati.
 8. I possessori di animali da compagnia, (cani, gatti, conigli, ecc...), hanno l'obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni dei propri animali come stabilito dal vigente regolamento comunale in materia.
 9. Il corretto uso dell'allaccio elettrico messo a disposizione nelle piazzuole è soggetto all'esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di legge, così da evitare ogni pericolo per persone e cose.
 10. È severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello consentito dal presente regolamento.
 11. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.
 12. Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei mezzi in sosta dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all'eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.

Articolo 6 – Norme per il carico dell'acqua potabile e lo scarico delle acque reflue e delle prese elettriche

1. Agli utenti che usufruiscono della sosta a pagamento è consentito, liberamente e senza costi aggiuntivi, l'utilizzo delle prese elettriche con assorbimento max 6A per presa e del quadro e-bike, il rifornimento dell'acqua potabile e lo scarico delle acque grigie e nere contenute nei serbatoi interni delle auto-caravan nell'apposito impianto igienico-sanitario di raccolta di detti reflui presente nell'area di sosta.
2. Le operazioni di carico/scarico di cui sopra sono consentite, anche ai conducenti di auto-caravan che accedono all'area camper esclusivamente a tal fine, per il tempo massimo di 30 minuti.
3. L'operazione di scarico deve essere eseguita secondo le modalità e negli orari stabiliti dal gestore e con il rispetto delle seguenti norme igieniche e di sicurezza:

- le acque nere da smaltire devono essere opportunamente pretrattate, mediante l'uso dei prescritti liquidi per wc chimici in quantità adeguata a sciogliere i residui organici e ad eliminare qualsiasi odore che da loro derivi;
- le operazioni di scarico devono essere eseguite a motore spento;
- anche eventuali auto-caravan incolonnate in attesa di effettuare lo scarico devono rimanere a motore spento;
- per le operazioni di scarico diretto di reflui, il camper deve essere posizionato in modo che il tubo/bocchettone di scarico venga a trovarsi in corrispondenza del centro nell'apposito piatto di scarico a pavimento;
- terminato ogni scarico e spostato l'automezzo, l'utente deve premere il pulsante per attivare il lavaggio automatizzato del piatto di scarico, utilizzando se necessario i rubinetti a servizio con propria tubazione in gomma per eliminare eventuali residui cartacei o di altro genere;
- il camperista potrà utilizzare il bocchettone posto sulla colonnina per lo scarico dei serbatoi estraibili e premere il pulsante dedicato per attivare il lavaggio interno del bocchettone, potrà utilizzare il rubinetto dedicato per il risciacquo del proprio serbatoio e potrà eseguire il carico dell'acqua potabile tramite il rubinetto dedicato a tale funzione, seguendo le istruzioni di utilizzo del sistema;
- non appena terminate le operazioni di scarico e di pulizia di cui sopra, il conducente deve lasciare libera la zona di carico/scarico.

4. È vietato introdurre a mano all'interno del parcheggio e scaricare nell'impianto igienico-sanitario serbatoi di raccolta dei reflui di auto-caravan non parcheggiati nell'area camper, caravan od altri contenitori.

5. Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare, grigie e nere su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992.

Articolo 7 - Sanzioni

Con l'accesso all'area di sosta l'utilizzatore accetta integralmente le disposizioni del presente Regolamento e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.

2. Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente Regolamento, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.

3. La violazione del presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, può comportare l'immediato allontanamento dall'area di sosta.

4. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti e nelle altre disposizioni richiamate, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

5. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Municipale, è disciplinata dalla L. 24 Novembre 1981 n° 689.

6. Qualora la gestione dell'area sia affidata ad un gestore esterno lo stesso è impegnato a collaborare con il Corpo di Polizia Municipale nell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate.

Articolo 8 - Tariffe

1. La Giunta Comunale determina le tariffe per l'accesso all'Area Camper nonché per la sola operazione di carico acqua potabile e scarico acque grigie e nere;
2. Le tariffe stabilite per la sosta a pagamento sono esposte in modo ben visibile all'ingresso del parcheggio e pubblicate sul sito istituzionale del Comune.
3. Il pagamento della somma dovuta in ragione della durata della sosta avviene a mezzo della APP collegata al sistema a barriera.
4. La tariffa s'intende iva inclusa e verrà inviata in automatico al camperista regolare ricevuta non fiscale tramite email.

Articolo 9 – Richiami normativi e norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia rinviando in particolare ai seguenti testi normativi:
 - Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
 - L.R. n. 42 del 23 marzo 2000 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo”.
2. Disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.